

Dopo l'incidente e l'esplosione alla stazione ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009 e lo stato d'emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009, è stata emanata l'ordinanza n. 3834 del 22 dicembre 2009 che ha previsto agevolazioni per i soggetti coinvolti dal tragico evento.

## I soggetti beneficiari

All'articolo 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, sono previste alcune agevolazioni per i soggetti che, alla data dell'incidente, esercitavano attività d'impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili o comunque individuati dal comune di Viareggio e interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco del 3 luglio 2009. I soggetti beneficiari sono elencati all'allegato 2 della [circolare INPS 4 marzo 2010 n. 31](#).

## La sospensione dei termini

La circolare INPS 31/2010 ha previsto, fino al 1° luglio 2010, la sospensione dei seguenti termini:

- di prescrizione e decadenza, quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, che comportano prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché quelli dei procedimenti di riscossione coattiva;
- di attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali di Equitalia;
- di notifica, da parte di Poste Italiane, degli atti emessi dall'INPS;
- di emissione di avvisi bonari e di notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative, da parte dell'INPS.

Le sospensioni sono disposte d'ufficio e i soggetti interessati non devono presentare alcuna domanda.

## La sospensione contributiva

La stessa circolare ha previsto anche la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, in scadenza tra il 29 giugno 2009 e il 1° luglio 2010.

La sospensione richiede esplicita domanda e l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti da parte dei soggetti interessati. Eventuali versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.

## Il recupero dei contributi sospesi

La citata circolare n. 31/2010 ha stabilito che il recupero dei contributi sospesi decorre dal 16 agosto 2010, con possibilità di pagamento in 48 rate mensili costanti, senza aggravio di oneri accessori. Con il [messaggio 15 giugno 2010, n. 15746](#) sono state illustrate le modalità di pagamento.

## Gli adempimenti

Per i **datori di lavoro dipendente non agricolo**, la sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 2009 a maggio 2010. Alle aziende interessate viene attribuito il codice di autorizzazione 8V.

La circolare INPS 31/2010 detta le istruzioni per la trasmissione dei moduli DM10 fino a dicembre 2009 e delle denunce UniEmens da gennaio 2010 in poi.

L'importo dei contributi sospesi è evidenziato con il codice N956, appositamente istituito. Il recupero viene effettuato con modulo F24, utilizzando il codice contributo DSOS previsto dalla circolare 98/2002 ed esponendo la matricola aziendale seguita dal codice N956.

Per **gli artigiani e i commercianti**, i contributi sono sospesi secondo la seguente tabella:

Contributi sospesi per artigiani e commercianti

Contributi sospesi		Scadenza di versamento
contributi fissi	2° rata 2009	20/08/2009
	3° rata 2009	16/11/2009
	4° rata 2009	16/02/2010
contributi a %:	2° acconto 2009	30/11/2009
	saldo 2009 e 1° acconto 2010	16/06/2010

La sospensione dei versamenti si applica anche ai contributi dei periodi precedenti, posti in riscossione alle scadenze indicate nella tabella.

Per **versare in unica soluzione** è necessario procedere secondo le modalità ordinarie, consentendo la regolare contabilizzazione dell'eventuale quota associativa.

Per la **rateazione**, le rate devono essere versate con il modulo F24, utilizzando il codice AD per le rate della contribuzione dovuta alla Gestione artigiani e con il codice CD per quelle dovute alla Gestione commercianti (circolare INPS 138/00).

Per **gli iscritti alla Gestione Separata**, i contributi sono sospesi secondo la seguente tabella:

Contributi sospesi per la Gestione Separata

Soggetti	Contributi sospesi	Scadenza di versamento
Liberi professionisti	2° acconto 2009	30/11/2009
	Saldo 2009 e 1° acconto 2010	16/06/2010
Committenti e associanti	per compensi corrisposti da giugno 2009 a maggio 2010	giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso
		(dal 16/07/2009 al 16/06/2010)

Nelle denunce UniEmens dei periodi di sospensione va riportato il codice calamità 10.

Per il recupero dei contributi sospesi, in unica soluzione o con pagamento rateale, va utilizzato il modulo F24, da compilare secondo le modalità indicate nella seguente tabella:

Modalità compilazione mod. F24

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice Inps/Filiale azienda	Periodo di riferimento		Importi a debito versati	Importi a credito compensati
			Da	A		
XXXX	<b>COC</b> (per committenti/ associanti) <b>POC</b> (per professionisti)	109999999999	mm/aaaa	mm/aaaa	€ .....	/////